C O M U N E D I O L B I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62
DEL 15/07/2026

Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. INTEGRAZIONE .

L'anno 2026 addì quindici del mese di luglio alle ore 15:56 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla 1° convocazione in seduta pubblica ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

MARIO IGNAZIO ALTANA	Presidente del Consiglio	Presente
SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
DAVIDE BACCIU	Consigliere	Presente
IVANA BOLACCHI	Consigliera	Presente
EUGENIO ARMANDO CARBINI	Consigliere	Presente
PIETRO VITTORE CARZEDDA	Consigliere	Presente
ANGELO COCCIU	Consigliere	Presente
ANNA FRANCA MARIA MADDALENA CORDA	Consigliera	Presente
GIANLUCA CORDA	Consigliere	Presente
MARIA ANTONIETTA COSSU	Consigliera	Presente
ALFIDEO FARINA	Consigliere	Presente
MICHELE FIORI	Consigliere	Assente
MONICA FOIS	Consigliera	Presente
ANTONIO LORIGA	Consigliere	Presente
SILVANA MANCHIA	Consigliere	Presente
MARIANGELA MARCHIO	Consigliera	Assente
CRISTINA MELA	Consigliera	Presente
PAOLO OLIVA	Consigliere	Presente

GIOVANNI LUIGI PADDEU	Consigliere	Presente
SIMONETTA PADRE	Consigliera	Presente
IVANA RUSSU	Consigliere	Presente
ANTONIO LIBERO SANCIU	Consigliere	Presente
DIEGO SANCHO SANCIU	Consigliere	Assente
GIOVANNI MARIA SCIRETTI	Consigliere	Presente
NICOLA SERRERI	Consigliere	Presente
SALVATORE SINI	Consigliere	Presente
VALERIO SPANO	Consigliere	Presente
PAOLA TOURNIER	Consigliera	Presente
ALBERTO ZEDDE	Consigliere	Presente

Totale presenti: 26
Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Generale Dott. Maurizio Guadagno, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 10) dell'O.d.G. avente per oggetto: "D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. INTEGRAZIONE . "

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 4962 del 02/07/2026 del Dirigente del Settore Finanze e Personale comprensiva degli allegati della stessa nonché dei relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare "(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate.";

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 26 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 25, non votanti 1 su 26 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C" come allegato.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 4962 del 02/07/2026 del Dirigente del Settore Finanze e Personale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000 stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato.

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
MARIO IGNAZIO ALTANA	MAURIZIO GUADAGNO

COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4962 DEL 02/07/2026

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio

Settore Proponente: Settore Finanze e Personale

Assessore Proponente: ALESSANDRO FIORENTINO

Il Dirigente: LORENZO ORRU'

Il Responsabile:

OGGETTO: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. INTEGRAZIONE .

PREMESSO che con il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni turistici di istituire, con delibera del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

RILEVATO che l'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 08 Luglio 2015, con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 24 luglio 2017 con la quale è stata stabilita la decorrenza dell'imposta di soggiorno dal 01 novembre 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04 aprile 2018, con la quale è stato modificato ed integrato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 aprile 2026, con la quale è stato modificato ed integrato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO del parere reso di recente dal Ministero dell'Economia e Finanze in materia Imposta di Soggiorno, nel quale lo stesso MEF ha precisato che l'art 18, comma 3, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con Legge 17.07.2020, n. 77, non prevede la possibilità di irrogare la sanzione minima in misura fissa quando gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali e che non è altresì possibile rinvenire nel sistema sanzionatorio di carattere generale, applicabile anche alle violazioni concernenti i tributi locali, una violazione derivante da un errore formale, soggetta alla sanzione minima in misura fissa, anche in virtù del principio di proporzionalità della sanzione, confermando altresì la corrispondenza sanzionatoria tra le fattispecie di omessa e infedele o tardiva denuncia, ai sensi dell'art. 4, Comma 3 bis, del D.Lgs. n. 23/2011, nella misura compresa tra il 100% ed il 200% dell'imposta dovuta.

DATO ATTO dell'opportunità d**i** apportare al testo regolamentare alcune minimali integrazioni testuali non sostanziali, finalizzate ad un miglior coordinamento interno e adeguamento del dettato regolamentare alle disposizioni generali fissate dalla normativa statale.

VISTO l'art.. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell'imposta di soggiorno nonché quelle di approvazione delle relative tariffe, non sono sottoposte al termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e che tali delibere hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e Finanze (MEF) www.finanze.gov.it,

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

EVIDENZIATA l'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI INTRODURRE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno:

- **il testo dell'art. 10 è sostituito col seguente:**

Articolo 10 - Sanzioni

1. *Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.*
2. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato (30% per le violazioni commesse prima del 01 settembre 2024), ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.*
3. *Per l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del locatore si applica la sanzione pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500,00 per ciascuna dichiarazione periodica.*
4. *Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del locatore si applica la sanzione pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500,00.*
5. *Per la tardiva, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del locatore si applica la sanzione pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500,00 per ciascuna dichiarazione periodica.*
6. *Per la tardiva, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del locatore si applica la sanzione pecuniaria dal 100 per cento al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500,00.*
7. *Per l'omessa, tardiva, incompleta od infedele risposta da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero del locatore a questionari o a richieste di documenti inviate dal Comune o dal concessionario della gestione del tributo, si applica la sanzione fissa di euro 500,00 per ciascuna violazione.*
8. *Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689".*

- **il testo dell'art. 14, comma è sostituito come segue:**

Articolo 14 – Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del MEF - Ministero dell'Economia e Finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii., l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il vigente regolamento comunale delle Entrate Tributarie.
3. Per le finalità concernenti il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'amministrazione comunale ha la facoltà di costituire un tavolo tecnico con finalità consultive composto da delegati della stessa e da rappresentanti delle associazioni di categoria, al fine di individuare quali siano le priorità degli interventi da attuare all'interno delle indicazioni previste dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni cogenti della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DI DARE ATTO che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del MEF - Ministero dell'Economia e Finanze.

DI DARE ATTO, altresì, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché i regolamenti che disciplinano i tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Finanziario per l'adozione di tutti gli atti conseguenti.

DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.